

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-6004 del 23/12/2019
Oggetto	CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI IN LOCALITA' MEZZANO SCOTTI IN COMUNE DI BOBBIO (PC), DITTA: EDILGIEMME SRL. PRATICA: PC16A0006.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6188 del 23/12/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico”);

PREMESSO CHE la ditta Edilgiemme S.r.l. c.f. 03958430153 era titolare di concessione per il prelievo di acque sotterranee rilasciata con det. 001845 del 19/02/2007 con scadenza al 31/12/2012 e non rinnovata in quanto non utilizzata codice pratica PC06A0028 (cod. risorsa PCA5866);

PRESO ATTO

- della domanda acquisita al prot. n. PG/2016/0006598 del 11/01/2016 con cui Edilgiemme S.r.l.,

c.f. 03958430153 ha richiesto la concessione di derivazione da acque sotterranee in comune di Bobbio (PC), loc. Mezzano Scotti, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. 119, mapp. 404; coordinate UTM RER x: 533868; y: 961502 mediante pozzo esistente, ai sensi del r.r. 41/2001 (cod. pratica PC16A0006);

- della nota acquisita al prot. n. PG/2019/0176341 del 15/11/2019 con cui la richiedente ha dichiarato: “ *che dal 31/12/2012, (data di scadenza della precedente concessione), non sono stati più effettuati prelievi di acqua...omissis...che l’attuale richiesta è stata inoltrata per servire l’area artigianale di proprietà di Edilgiemme Srl che attualmente non dispone di altre fonti di approvvigionamento idrico*”;

DATO ATTO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione semplificata di cui all’art. 36, r.r. 41/2001;
- la destinazione d’uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all’uso richiesto e che la derivazione:

- non rientra nelle aree SIC e ZPS, anche se ubicata in prossimità dell’area SIC *Fiume Trebbia da Perino a Bobbio*, per cui non si ritiene opportuno acquisire il parere dell’Ente Parco in base alla d.G.R. 1191/2007, anche in considerazione del fatto che trattasi di opera di presa preesistente;
- avviene da un corpo idrico di montagna non classificato e pertanto non risulta applicabile per la tipologia di derivazione il “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2016/0150422 del 04/03/2016) fatta salva la verifica della congruità del volume annuo

richiesto con il reale fabbisogno dell'attività del richiedente e della fattibilità di azioni di risparmio della risorsa idrica;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020;
- ha versato in data 23/03/2007 su c.c. postale n. 00367409 VCY0679, la somma pari a 143,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale in quanto titolare di concessione per il prelievo di acque sotterranee assentita con det. 001845 del 19/02/2007 con scadenza al 31/12/2012 e non rinnovata perché non utilizzata, pratica PC06A0028 (cod. risorsa PCA5866);
- ha versato in data 20/12/2019 la somma pari a 107,00 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 23/07/2007, nella misura di 143,00 euro, per precedente concessione assentita sulla medesima opera di presa (cod. risorsa PCA5866);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica PC16A0006;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Edilgiemme S.r.l., c.f. 03958430153, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, cod. pratica PC16A0006, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo esistente avente profondità di m. 15;
- ubicazione del prelievo: comune di Bobbio (PC), loc. Mezzano Scotti, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. 119, mapp. 404; coordinate UTM RER x: 533868; y: 961502;
- destinazione della risorsa ad uso lavaggio automezzi, servizi igienici, impianti antincendio (igienico ed assimilati);
- portata massima di esercizio pari a l/s 2,00; portata media pari a l/s 0,10;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3.000,00;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata a far data dal 01/01/2020 e con scadenza al 31 dicembre 2024;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 23/12/2019;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 164,88 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Edilgiemme S.r.l., c.f. 03958430153 (cod. pratica PC16A0006).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 15,00, con tubazione di rivestimento in acciaio del diametro interno di mm 600, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 1,5, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra 9,5 m e 12,5 m dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Bobbio (PC), loc. Mezzano Scotti, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. 119, mapp. 404; coordinate UTM RER: X = 533868; Y = 961502.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso lavaggio automezzi, servizi igienici, impianti antincendio (igienico ed assimilati);
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 2,00, portata media pari a l/s 0,10 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 3.000.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale secondo lo schema di seguito allegato:

Mese	n. ore giornaliero medio	n.giorni di prelievo
Gennaio	1	20
Febbraio	1	20
Marzo	2.3	20
Aprile	2.3	20
Maggio	2.3	20
Giugno	2.36	20
Luglio	2.36	20

Agosto	1.4	20
Settembre	2.3	20
Ottobre	2	20
Novembre	1	20
Dicembre	1	20

per un totale di circa 240 giorni.

4. Il prelievo avviene da corpo idrico di montagna non classificato.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente postale 1018766103 o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103, intestati a Regione Emilia Romagna. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione ha efficacia dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione concedente, sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di Prevenzione Incendi.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.